

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MICHELE PERRINO

Seduta del 22/07/2020

FATTO

Parte ricorrente si è rivolta all'Abf, rappresentando di essere titolare di n. 3 buoni fruttiferi, tutti appartenenti alla serie "Q/P" e segnatamente:

- il n. ***168, sottoscritto in data 30/08/1989, del valore nominale di £ 500.000;
- il n. *** 372, sottoscritto in data 30/08/1989, del valore nominale di £ 1.000.000;
- il n. ***404, sottoscritto in data 24/11/1989, del valore nominale di £ 1.000.000.

Tanto precisato, parte ricorrente evidenzia che i predetti buoni venivano emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. del 13/06/1986 e che la stampigliatura originaria, posta sul retro, prevede un regime di rimborso più favorevole rispetto a quello stabilito dal suddetto decreto. In particolare, in tesi del ricorrente, con il timbro sovrapposto alla tabella originaria, mediante il quale è stato recepito il D.M. citato, sono stati indicati i nuovi tassi di interesse fino al 20° anno mentre, per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, non sono state modificate le condizioni di rendimento originariamente previste le quali, pertanto, trovano applicazione limitatamente al periodo suddetto.

Fatte le superiori premesse, parte ricorrente chiede all'Arbitro di condannare l'intermediario resistente a liquidargli i buoni in suo possesso secondo quanto sopra osservato.

Costituitosi, l'intermediario eccepisce l'infondatezza del ricorso, in quanto:

- i timbri, indicanti l'appartenenza alla serie "Q/P", sono stati apposti in modo conforme a quanto disposto dal D.M. citato, modificando i tassi indicati dalla stampigliatura originaria;

- il D.M. stabilisce che i buoni recanti i predetti timbri sono soggetti alle condizioni economiche previste per la serie "Q";
 - in ogni caso, il contenuto del D.M. era conosciuto, o avrebbe dovuto esserlo, da parte del sottoscrittore;
 - l'importo rimborsabile è stato quantificato in conformità alle previsioni del D.M. citato.
- Nulla osserva in relazione alle contestazioni sui titoli della serie "Q".
Sulla base di tali premesse, parte resistente conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia in esame verte sull'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di tre buoni fruttiferi emessi dall'intermediario convenuto ed in particolare se essi debbano essere rimborsati, con riferimento alle annualità dal 21° al 30° anno, secondo le condizioni apposte sul retro degli stessi oppure secondo il diverso criterio dettato dal D.M. 13.06.1986, meno vantaggioso per il sottoscrittore odierno ricorrente.

Tanto precisato, dall'esame della documentazione versata in atti e dal tenore delle difese delle parti risulta incontestato che i buoni controversi appartengono alla serie "Q/P" e che sono stati emessi tutti posteriormente all'emanazione del D.M. 13 giugno 1986, nel periodo in cui erano in collocamento i buoni della serie "Q".

Come è noto, il D.M. citato, nell'istituire il buono della serie "Q", stabiliva nuovi tassi da corrispondersi fino al 20° anno e, per il periodo successivo, un importo bimestrale da corrispondersi al tasso dell'interesse massimo raggiunto. Sui criteri di liquidazione dei titoli *de quibus*, i Collegi territoriali hanno stabilito che il relativo valore d'incasso deve essere determinato in base non già alla tabella stampigliata sul retro del titolo, ma piuttosto sulla scorta di quanto previsto dal predetto D.M. del giugno 1986, essendo in presenza di una eterointegrazione normativa della disciplina regolatrice dei titoli appartenenti alla predetta categoria.

Ciò posto, parte ricorrente chiede il rimborso di detti titoli con applicazione degli interessi, dal 21° al 30° anno, secondo quanto riportato sul retro del titolo, piuttosto che secondo il D.M. 13 giugno 1986.

Ora, benché i buoni in esame appartengano alla serie "Q/P", con tutte le conseguenze in punto di eterointegrazione normativa di cui si è detto, quanto al periodo di tempo successivo alla scadenza ventennale, deve osservarsi che la regolamentazione sopravvenuta di cui al D.M. 13 giugno 1986 nulla dispone al riguardo, sicché va applicata la dicitura originariamente apposta sul retro dei buoni.

Quanto sopra trova conferma nella costante giurisprudenza dei Collegi territoriali, secondo cui le risultanze letterali del titolo possono essere modificate da disposizioni normative successivamente introdotte, ma prevalgono invece su quelle vigenti al tempo della emissione. In particolare, secondo il Collegio di Coordinamento n. 5676/13, *"La prevalenza delle indicazioni contenute sul titolo, invero espressamente enunciata dalle Sezioni Unite solo con riferimento alla misura dei rendimenti (...) è stata suffragata dai giudici di legittimità sulla base dell'osservazione per cui, se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere «che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono». Sviluppando questo assunto, in sostanza, l'eterointegrazione del contratto sul piano del contenuto (art. 1339 c.c.) come degli effetti (art. 1374 c.c.), troverebbe un limite nell'ipotesi in cui il provvedimento pubblicistico atto a incidervi avesse*

preceduto il momento della conclusione dell'accordo, e la dichiarazione negoziale (e cartolare al tempo stesso) si connotasse per il fatto di disattendere, e dunque di sostituire, il precetto externus relativamente ad un elemento essenziale del contratto su cui si fosse formato il consenso della parte privata" (in senso conforme e più di recente Coll. Coordinamento n. 6142/2020).

Per queste ragioni, in accoglimento del ricorso, l'intermediario dovrà riconoscere al cliente, per i buoni oggetto di controversia, gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al DM 13 giugno 1986.

PER QUESTI MOTIVI

In accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al DM 13 giugno 1986.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI